



23325/17

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

Oggetto

ICI IMU  
ACCERTAMENTO  
Motivazione  
semplificata

Ud. 16/05/2017 CC

R.G.N. 11689/2016

CC 23925  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 11689-2016 proposto da:

COMUNE CASAMICCIOLA TERME, in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis),  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

CU. + C.I.

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) SAS, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in (omissis), presso lo studio  
dell'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dagli  
avvocati (omissis) e (omissis);

- *controricorrente* -

*Man. Solaini*

avverso la sentenza n. 10689/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l' 01/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 11689/16**

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, l'ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso di accertamento ICI emesso per omesso versamento dell'imposta per il periodo 2008-2011, relativamente ad un immobile concesso in locazione ad uso caserma dei Carabinieri, lamentando la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, sul medesimo profilo di censura, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello avevano ritenuto sussistere i requisiti per l'esenzione di cui alla norma indicata in rubrica, difettando il requisito soggettivo di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504/92, in quanto l'immobile non era di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, ma era di proprietà della società contribuente, né l'esenzione sussisterebbe ai sensi della lettera i) del medesimo art. 7, in quanto, la società contribuente non rientrerebbe nella categoria degli enti non commerciali (p. 6 ricorso).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.


Il ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte *"In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse."* (Cass. n. 12495/14, 7385/12, 28160/08, v. anche, Cass. n. 8870/2016, secondo Cass. n. 14912/16, lo svolgimento delle attività protette di cui alla lettera i) dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 cit. deve avvenire con modalità non commerciali).

Nel caso di specie, la società contribuente non rientra nel novero degli enti pubblici di cui alla lettera a) della norma agevolativa di cui alla rubrica, difettando, pertanto, per tale ipotesi d'esenzione il requisito soggettivo, mentre, in riferimento, all'ipotesi d'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/92, la stessa società contribuente dichiara che l'immobile è concesso in locazione (v. p. 4 del controricorso), quindi, la stessa ritrae dall'immobile oggetto d'imposizione, un lucro espressione di capacità contributiva che esula dalla *ratio* agevolativa della norma fiscale, che è di stretta interpretazione.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità



**PQM**


**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**


Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 16.5.2017


I Presidente  
Dott. Stefano Schirò




Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 11.5.2017



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  






CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 11 ottobre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96